

30 Agosto 2010

# **NOVITÀ**

## **S.C.I.A e D.I.A**

**Si Avvisano i Sig.ri Tecnici che la L. 122 del 30.07.10, ha modificato l'art. 19 della L. 241/90, introducendo la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che sostituisce di fatto, a partire dal 31.07.10, la D.I.A.**

*Si informa inoltre che l'Ufficio, in via cautelativa ed in attesa della pubblicazione delle annunciate circolari esplicative da parte del Ministero, pur ritenendo che la S.C.I.A. abbia sostituito la Denuncia di Inizio Attività di cui al D.P.R. 380/2001, per correttezza, evidenzia che secondo altre interpretazioni la D.I.A. edilizia può essere ancora presentata.*

*Pertanto, pur ritenendo che per il futuro debbano essere presentate le S.C.I.A., si reputa che, data l'analogia delle due modalità, le DIA presentate a partire dal 2 agosto 2010 siano legittime e che i relativi lavori possano essere iniziati immediatamente.*

*Si ricorda che per la realizzazione degli interventi edilizi (ed in particolare per quelli in aree vincolate), in via cautelativa, è comunque sempre possibile presentare istanza di Permesso di Costruire.*

*Si ricordano infine le principali novità ed indicazioni applicative:*

- 1) L'attività **può essere iniziata alla data di presentazione della SCIA** (senza dover aspettare 30 gg)
- 2) Il tecnico **deve autocertificare tutti i NN.OO.** e pareri previsti (allegando comunque tutta la documentazione necessaria a consentire gli uffici preposti ad effettuare le verifiche delle autocertificazioni ed asseverazioni), **ovvero acquisisce autonomamente i NN.OO.** e pareri allegandoli contestualmente alla presentazione della SCIA;
- 3) Le autocertificazioni di cui al punto 2 **non possono essere applicate nei casi in cui riguardino vincoli ambientali, paesaggistici o culturali** (es.:zone ex Galasso, edifici monumentali, vincolo idrogeologico, ecc.), **ecc..** In questi casi occorre definire il vincolo (es. Aut. Paesaggistica, Aut. Soprintendenza, vincolo Idrogeologico, ecc.) e poi presentare la SCIA allegandolo.
- 4) **Vengono inasprite le sanzioni** a carico dei Tecnici Asseveratori nel caso di dichiarazioni che attestino falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti per legge (**reclusione da uno a tre anni**).
- 5) **Il comune ha tempo 60 giorni per verificare** l'esistenza dei presupposti e delle autocertificazioni (richiedendo i pareri agli enti interessati). Entro tale termine, può adottare **motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione** degli eventuali effetti dannosi di essa, nel caso in cui riscontrasse dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.

### **NOTA:**

**Le DIA presentate dal 31.07.2010 ad oggi verranno acquisite come SCIA e seguiranno le procedure previste dalla L.122/10.**

**L'ufficio stà provvedendo ad aggiornare la modulistica.**